

Avv. Sergio Caporotundo
C.F. CPR SRG 80H24 E506J P. IVA
04446560759
Via Indennitate, 16 73010 Arnesano (LE)
Via Ponte Seveso 35, 20125 Milano Cell.
328/4810202
Tel/Fax 0832/323279
PEC: Sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it
e-mail: sergio.caporotundo@virgilio.it

COMUNE DI ARNESANO		
19 OTT. 2022		
PROT. N°	9902	
CAT.	CLAS.	FASC.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA

PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il sig. Vadacca Mario nato a Carmiano (LE) il 25.03.1970 (C.F.:VDCMRA70C25B792D e ivi residente alla Via Montesano 60/a nella sua qualità di comodatario del lotto terreno distinto nel N.C.T. identificato al Foglio 15, particella 1 giusto contratto di comodato d'uso stipulato il 26.10.2020 e registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il 05.11.2020 al n. 3022-serie 3., con sede legale in Surbo (LE) alla Via Confalonieri 31, elettivamente domiciliata in Arnesano alla Via Indennitate n.16, presso lo studio dell'Avv. Sergio Caporotundo (C.F.: CPRSRG80H24E506J – PEC: sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita in calce al presente atto, il quale Avvocato dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. al seguente numero di fax: 0832322401 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it

Il sig. Mario Vadacca, in data 27.10.2020, ha inoltrato domanda al protocollo generale del Comune, tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale con annessa piscina scoperta pertinenziale da erigere nella località meglio emarginata in oggetto.

Nella fattispecie trattasi del permesso di Costruire n. 54 del 18.11.2020 rilasciato al sig. VADACCA Mario, per la realizzazione di un fabbricato rurale con annessa piscina pertinenziale da erigere in località "Mallacca – Zummari" di questo Comune sul lotto di terreno nel N.C.T. identificato al Foglio 15, particella 1. Pratica Edilizia n. 107/2020;

In seguito a tale richiesta, il Responsabile del servizio Il.pp. – Urbanistica – Ambiente, preso atto che il sig. Vadacca dimostrava di avere titolo al rilascio del permesso di costruire, in data 24.11.2020

Avv. Sergio Caporotundo
C.F. CPR SRG 80H24 E506J P. IVA
04446560759
Via Indennitate, 16 73010 Arnesano (LE)
Via Ponte Seveso 35, 20125 Milano Cell.
328/4810202
Tel/Fax 0832/323279
PEC: Sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it
e-mail: sergio.caporotundo@virgilio.it

rilasciava al suddetto tale permesso con inizio dei lavori entro l'anno dalla data di rilascio del predetto titolo abilitativo.

A distanza di pochissimo tempo, il Responsabile del servizio – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, con Ordinanza n. 5 del 28.01.2021 ordinava al mio assistito l'immediata sospensione dei lavori.

A questa difesa appare viceversa verosimile imputare la sospensione lavori prima e l'ordinanza di revoca del permesso del 03.11.2021 dopo, unicamente al fatto che il permesso di costruire conteneva "contrastanti previsioni urbanistiche" (sconosciute ab origine al ricorrente) come dopotutto confermato dalla P.A. nel passaggio di seguito riportato:

Visto il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Arnesano , approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n° 01 del 22.09.2020;

Vista la Legge Regionale Puglia n° 20 del 27.07.2001, avente per oggetto "Norme generali di governo ed uso del territorio" la quale all'art. 11 (formazione del P.U.G.), comma 13, stabilisce che il P.U.G. formato acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R./P.) della deliberazione del Consiglio Comunale;

Atteso che il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Arnesano è stato pubblicato sul B.U.R./P. in data 28.01.2021 al n° 15;

Visto il comma 4 dell'art. 15 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., il quale testualmente recita: Il Permesso di Costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio".

Vista la Legge n° 241/90 e s.m.i.;

Visto il Permesso di Costruire n° 53 del 18.11.2020 (rif. P.E. n°106/2020);

In considerazione delle motivazioni su riportate, in relazione alla pratica edilizia in oggetto, la sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, comunica la "Conclusione del Procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/90 e s.m.i., e;

determina la decadenza del Permesso di Costruire n° 53 del 18.11.2020 (rif. P.E. n°106/2020)

Avv. Sergio Caporotundo
C.F. CPR SRG 80H24 E506J P. IVA
04446560759
Via Indennitate, 16 73010 Arnesano (LE)
Via Ponte Seveso 35, 20125 Milano Cell.
328/4810202
Tel/Fax 0832/323279
PEC: Sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it
e-mail: sergio.caporotundo@virgilio.it

Per tutto quanto in premessa, l'istante per il tramite del sottoscritto avvocato chiedeva lumi al Comune di Arnesano con pec del 10.05.2021 mai riscontrata in spregio al principio di trasparenza che delinea la comprensibilità dell'azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell'attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa.

Inoltre, proprio in relazione al suddetto Permesso di Costruire n. 54 del 18.11.2020 rilasciato al sig. VADACCA Mario, per la realizzazione di un fabbricato rurale con annessa piscina pertinenziale da erigere in località "Mallacca – Zummari" di questo Comune sul lotto di terreno nel N.C.T. identificato al Foglio 15, particella 1. Pratica Edilizia n. 107/2020, il mio assistito si è fatto carico e ha corrisposto oneri concessori per un totale di € 6.725,58 ;

Si versa infatti in allegato, oltre alle ricevute di pagamento relative alle prime due rate degli oneri pari ad € 5604,65 regolarmente corrisposte, copia delle tre polizze fideiussorie con il versamento del premio totale di € 600,00 ove si specifica nella causale garanzia *"richiesta di permesso di Costruire n. 54 del 18.11.2020 rilasciato al sig. VADACCA Mario, per la realizzazione di un fabbricato rurale con annessa piscina pertinenziale da erigere in località "Mallacca – Zummari" di questo Comune sul lotto di terreno nel N.C.T. identificato al Foglio 15, particella 1-2- 204-206"*

Come risulta dalla documentazione in atti, non essendo più realizzabile l'intervento, con pec del 10.05.2021 e 12.04.2022 per il tramite del sottoscritto avvocato è stata chiesta la restituzione di quanto versato e non più dovuto in assenza di modificazioni del territorio che legittima l'erogazione degli oneri connessi all'erogazione.

Il comune è rimasto totalmente silente alla richiesta di restituzione degli importi, detenuti sine titolo. Tutto ciò premesso il sig. Vadacca Mario nato a Carmiano (LE) il 25.03.1970 (C.F.:VDCMRA70C25B792D e ivi residente alla Via Montesano 60/a nella sua qualità di comodatario del lotto terreno distinto nel N.C.T. identificato al Foglio 15, particella 1 giusto contratto di comodato d'uso stipulato il 26.10.2020 e registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il

Avv. Sergio Caporotundo
C.F. CPR SRG 80H24 E506J P. IVA
04446560759
Via Indennitate, 16 73010 Arnesano (LE)
Via Ponte Seveso 35, 20125 Milano Cell.
328/4810202
Tel/Fax 0832/323279
PEC: Sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it
e-mail: sergio.caporotundo@virgilio.it

05.11.2020 al n. 3022-serie 3., con sede legale in Surbo (LE) alla Via Confalonieri 31, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l' Ill.mo Presidente, ai sensi del combinato disposto degli art. 633, 668 cpc e 118 cpa

INGIUNGERE

- al *Comune di Arnesano* in persona del suo l.r.p.t. alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 5.604,65 oltre interessi dalla richiesta di restituzione al soddisfo, per le causali di cui in narrativa.

Si versa in atti:

- 1) Permesso di costruire
- 2) Ordinanza di sospensioni lavori
- 3) Ordinanza revoca permesso
- 4) Prima diffida del 10.05.2021
- 5) Seconda diffida del 12.04.2022
- 6) Contabile pagamento bollettini riferiti alla I e II rata degli oneri
- 7) Polizze fideiussorie

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto ad un C.U. pari ad € 650,00.

Il sottoscritto avvocato, inoltre dichiara che le copie analogiche estratte per il deposito di cortesia corrispondono all'originale nativo informatico in mio possesso.

Arnesano li 12.07.2022

Avv. Sergio Caporotundo

Pubblicato il 12/10/2022

N. 00164/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01074/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1074 del 2022,
proposto da

Mario Vadacca, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Caporotundo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arnesano;

per il pagamento

della somma di € 5.604,65, oltre interessi dalla richiesta di restituzione al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt.:

- 118 e 133, comma 1, lett. f) c.p.a.;

- 633 ss. c.p.c.

Vista la documentazione prodotta a sostegno della domanda giudiziale.

Considerato che:

- al sig. Mario Vadacca è stato rilasciato il permesso di costruire n. 54 del 18.11.2020;
- in relazione al suddetto permesso di costruire n. 54 del 18.11.2020 il sig. Mario Vadacca ha corrisposto oneri concessori per € 5.604,65;
- successivamente il Comune di Arnesano ha disposto la decadenza del detto permesso di costruire a causa dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.P.R. n. 380/2001;
- con pec del 12.04.2022 è stata chiesta la restituzione di quanto versato e non più dovuto in assenza di modificazioni del territorio e, dunque, in assenza del titolo posto a fondamento del pagamento degli oneri concessori;
- il Comune è rimasto silente in ordine alla richiesta di restituzione degli oneri concessori.

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti per ingiungere il pagamento della somma richiesta - senza clausola di provvisoria esecutività, di cui non si rinvergono i presupposti -, essendo il credito basato su prove scritte, nonché certo, liquido ed esigibile;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Ingiunge al Comune di Arnesano, in persona del l.r. *pro tempore*, il pagamento in favore del sig. Mario Vadacca delle somme indicate in epigrafe, oltre interessi dalla richiesta di restituzione al soddisfo, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Non concede l'esecuzione provvisoria del decreto.

Condanna il Comune di Arnesano al pagamento in favore del ricorrente dell'ulteriore somma di euro 500,00 (cinquecento/00) per spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato eventualmente versato, alle

N. 01074/2022 REG.RIC.

condizioni di legge.

Così deciso in Lecce il giorno 11 ottobre 2022.

**Il Giudice delegato
Alessandro Cappadonia**

IL SEGRETARIO

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO CAPOROTUNDO
Via Indennitate 16 73010 Arnesano (LE)
Via Ponte Seveso 35, 20125 Milano
PEC: sergio.caporotundo@ordavvle.legalmail.it-C.F. CPRSRG80H24E506J
CELL.328.4810202- Tel/fax 0832-323279

Il Sig. Mario Vadacca nato a Carmiano (LE) il 25.03.1970 e ivi residente alla Via Montesanto n. 60 CF VDCMRA25B792D informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.lgs. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, le conferisco ampio mandato per rappresentarmi e difendermi nel procedimento di quest'atto in ogni sua fase e grado, compresi appello revocazione, opposizione di ogni specie ed esecuzione. Chiamare in causa terzi, proporre domande ed eccezioni, riconvenzionali e di compensazione, disconoscere scritture private, proporre reclami, deferire giuramenti decisori, proporre precetti di qualsiasi tipo, istanze per sequestri conservativi e giudiziari con facoltà anche di transigere e conciliare e rilasciare quietanze in nostro nome, conto e vece munendola di ogni facoltà di legge nessuna esclusa od eccettuata.

Potrà altresì nominare ed aggiungere altri avvocati e procuratori nonché farsi sostituire.

Tutto quanto precede a suo insindacabile giudizio, essendo il presente mandato conferito con la clausola dell'ut alter ego.

L'autorizzo, ai sensi delle leggi vigenti (l.675/96 - dlgs196/03) ad acquisire ed utilizzare i dati personali a lei riferiti per la difesa dei nostri diritti organizzandoli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitole ed al perseguimento delle finalità di cui al presente mandato, a comunicare ai Vostri colleghi, collaboratori e dipendenti i suddetti dati con obbligo di rispettare il segreto professionale e diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitole. Facendo proprio il contenuto del presente atto ratifico fin d'ora il suo operato e dei sostituti ed aggiunti.

Eleggo domicilio nel suo studio in Arnesano,(LE) alla Via Indennitate 16

Data 05/05/2021

Firma



E/AUTOGRAFA

Avv. Sergio Caporotundo

Io sottoscritto avv. Sergio Caporotundo, nella qualità di difensore costituito nell'interesse del Sig. Mario Vadacca attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis co. 9 bis del D.L.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che le presenti copie digitali del Ricorso per decreto Ingiuntivo, procura alle liti e decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lecce n. 00164/2022 REG.PROV.PRES., n 01074/2022 REG.RIC sono estratte dal fascicolo informatico e conformi agli originali presenti nello stesso.



Avv. Sergio Caporotundo

